Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 14 marzo 1934 - Anno XII** **Numero 62**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 – 50-033 – 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 14 MARZO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Credito fondiario sardo, in Roma**: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° e 2 febbraio 1934-XII. — **Banco di Sicilia**: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1934-XII. — **Banca nazionale del lavoro - Gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1934-XII. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 febbraio 1934-XII. — **Cassa di risparmio di Trento**: Obbligazioni del prestito della città di Trento sorteggiate il 2 gennaio 1934-XII. — Obbligazioni del prestito delle provincie di Trento e Bolzano sorteggiate il 2 gennaio 1934-XII. — **Comune di S. Olcese**: Titoli del prestito comunale 1924-25 sorteggiati pel 1933. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona**: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate per il rimborso. — **Società idroelettrica comacina, in Como**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 344.
Modifica dei contributi spettanti ai Regi istituti di medicina veterinaria di Bologna e di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto l'art. 30 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito in legge e modificato con legge 16 giugno 1932, n. 812;
Veduta la tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Ritenuto che per effetto del collocamento a riposo di uno dei bidelli assegnati in soprannumero al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, la quota di contributo attribuita all'Istituto medesimo per il posto predetto deve essere dal 1° agosto 1933 assegnata all'Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari a norma del combinato disposto del citato articolo 5 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, e dell'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1932, n. 1450;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento del contributo di L. 228.055 e di L. 25.170 rispettivamente a favore dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna e di Sassari di cui alla tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificato nel modo seguente:

Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna:
dal 1° agosto 1933 al 30 giugno 1934 . . L. 219.052
dal 1° luglio 1934 . . . . » 218.233

Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari:
dal 1° agosto 1933 al 30 giugno 1934 . . » 34.173
dal 1° luglio 1934 . . . . » 34.992

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 345.
Sostituzione del tracciato annesso al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, che modifica il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tracciato che, per la pratica assegnazione di punti ai capitani da designare per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato, secondo le modalità stabilite col R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, e riportato in fondo alla tabella annessa al decreto oradetto, è sostituito da quello allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 44. — MANCINI.

Nuovo “ tracciato „ in sostituzione di quello allegato al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127.

Classifica del (1) ....

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	PUNTI ATTRIBUITI				
	Dal comandante del corpo o capo servizio (2)	Dalla 1ª autorità gerarchica (2)	Dalla 2ª autorità gerarchica (2)	Dalla 3ª autorità gerarchica (2)	Dalla Commissione nominata dal Ministero
Permanenza in zona di guerra (mesi ....)					
Permanenza nelle colonie libiche (mesi ....)					
Tempo trascorso da mutilato dopo la ferita (mesi........)					
Tempo trascorso in luoghi di cura (mesi ....)					
Tempo trascorso in prigionia (mesi ....)					
Per i rapporti di guerra					
Permanenza in comandi, reparti e servizi divisionali (mesi........)					
Attività e rischio bellico					
Ricompense al valor militare					
Cultura generale e militare					
Qualità fisiche					
Qualità morali, intellettuali e di carattere e servizio prestato in pace . . .					
TOTALE PUNTI . . .					

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data, qualifica e firma dell'autorità giudicante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 346.

Intitolazione della Regia scuola d'arte per la ceramica di Grottaglie, al nome di « Vincenzo Calò ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 4 ottobre 1933-XI del Consiglio di amministrazione della Regia scuola d'arte per la ceramica di Grottaglie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola d'arte per la ceramica di Grottaglie è intitolata al nome di « Vincenzo Calò ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1934, n. 347.

Modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932, n. 886;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i ruoli organici dell'Ispettorato corporativo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica allegata al R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932, n. 886, è sostituita, per la parte riguardante gli « ispettori e personale amministrativo » e gli « ispettori aggiunti », la tabella organica allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Resta fermo per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente decreto, il disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge suddetto.

Art. 2.

Per la prima attuazione del nuovo ruolo degli ispettori corporativi aggiunti è autorizzato l'espletamento di un concorso tra il personale che alla data del presente decreto appartenga, anche se in servizio di prova, all'attuale ruolo degli ispettori corporativi aggiunti, purchè in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o di altri requisiti tecnici che, caso per caso, in relazione alle norme di assunzione del cessato Ispettorato dell'industria e del lavoro, saranno dal Ministero dell'educazione nazionale ritenuti validi.

Le nomine conseguenti dal concorso di cui al comma precedente sono disposte per il grado iniziale, previo il periodo di esperimento per chi vi sia tenuto a mente delle vigenti disposizioni. Peraltro, il personale che ottenga la nomina nel nuovo ruolo in base al predetto concorso, e rivesta, all'atto della nomina, un grado superiore all'undicesimo, è collocato nello stesso grado ricoperto nel ruolo di gruppo *C* e nell'ordine di anzianità risultante dalla graduatoria del concorso.

Il concorso di cui sopra sarà svolto in base al programma degli esami per i normali reclutamenti nell'indicato ruolo di gruppo *B*, ma è data facoltà al Ministro per le corporazioni di prescindere dalle prove sulle materie di cultura generale.

Art. 3.

Gli attuali ispettori aggiunti corporativi che non prenderanno parte all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che non vi avranno conseguita l'idoneità, saranno mantenuti nei rispettivi gradi del ruolo di gruppo *C*, che resterà transitoriamente in vigore fino ad eliminazione.

Per effetto della disposizione di cui al comma precedente, sarà lasciato scoperto, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *B*, un numero di posti uguale a quello degli impiegati rimasti nel ruolo transitorio di gruppo *C*. Detti posti non potranno essere coperti se non in corrispondenza di eliminazioni nel ruolo transitorio di gruppo *C*.

Art. 4.

Salvo il disposto del precedente art. 2 le promozioni degli ispettori corporativi aggiunti di gruppo *B*, e di quelli del ruolo transitorio di gruppo *C*, saranno effettuate a norma delle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali e sullo stato giuridico del personale civile dello Stato. Peraltro, le promozioni al grado 8°, nel ruolo di gruppo *B*, non potranno conferirsi se non dopo almeno quattro anni di appartenenza al grado 9° dell'anzidetto ruolo.

Il Ministro per le corporazioni, inteso il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, stabilirà di volta in volta, per ciascun grado, il numero dei posti da attribuire per promozione al personale dell'uno e dell'altro ruolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 65. — MANCINI.

Tabella organica dell'Ispettorato corporativo.

PERSONALE ISPETTIVO E AMMINISTRATIVO.

Gruppo *A*.

(*Ispettori e personale amministrativo*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali centrali	1
5°	Ispettori generali regionali	2
6°	Ispettori superiori centrali	5
6°	Ispettori capi regionali	12
7°	Ispettori principali centrali	4
7°	Ispettori principali regionali	16
8°	Ispettori centrali di 1ª classe	2
8°	Ispettori regionali di 1ª classe e segretari capi	28
9°	Ispettori regionali di 2ª classe e primi segretari	30
10°	Ispettori regionali di 3ª classe e segretari	29
		129

Gruppo *B*.

(*Ispettori aggiunti*).

Grado		Numero dei posti
8°	Primi ispettori aggiunti	23
9°	Ispettori aggiunti di 1ª classe	30
10°	Ispettori aggiunti di 2ª classe	80
11°	Ispettori aggiunti di 3ª classe	
		133

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1934, n. **348.**

Autorizzazione al comune di Villafranca Piemonte (Torino) a modificare la propria denominazione in « Villafranca Sabauda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 9 novembre 1933 con cui il podestà di Villafranca Piemonte, in esecuzione della propria deliberazione in data 22 luglio 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Villafranca Sabauda »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino con la deliberazione in data 13 ottobre 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Villafranca Sabauda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1934, n. **349.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, in Napoli.

N. 349. R. decreto 25 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, con sede in Napoli - Villanova di Posillipo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **350.**

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Ricovero », in Sarentino.

N. 350. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Ricovero », con sede in Sarentino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **351.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto di assistenza Ernesto Stillio » già « G. Spano e Obert Pasino », in Torino.

N. 351. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto di assistenza Ernesto Stillio » già « G. Spano e Obert Pasino », con sede in Torino, viene eretta in ente morale con amministrazione provvisoria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **352.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Asilo-orfanotrofio S. Michele », con sede in S. Michele, frazione del comune di Appiano.

N. 352. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del-

l'Opera pia « Asilo-orfanotrofio S. Michele », con sede in S. Michele, frazione del comune di Appiano (provincia di Bolzano), viene trasformato a favore della Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. 353.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Mariannina Greco », in Davoli.

N. 353. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Mariannina Greco », con sede in Davoli (Catanzaro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1934.
Norme per la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli artigiani e dei relativi dipendenti per l'anno 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1934 con R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di regolare con modalità diverse da quelle indicate nel Regio decreto suindicato l'applicazione per il 1934 del contributo sindacale obbligatorio a carico dei padroni di bottega artigiana;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi dei padroni di bottega artigiana previsti dall'art. 3 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, debbono contenere l'indicazione delle quote di contributo dovuto da ciascun artigiano per sè e per i lavoratori dipendenti.

È omessa la compilazione delle matricole previste dall'articolo 24 dello stesso Regio decreto.

Art. 2.

Contro le risultanze degli elenchi matricola, pubblicati a mente dell'art. 6, comma 3°, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni di ricorrere, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, al Ministero delle corporazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, ed alla Commissione provinciale di cui all'art. 112 del detto Regio decreto.

Il presente decreto si riferisce ai contributi dovuti dagli artigiani per sè e per i dipendenti per l'anno 1934 e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(5955)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1934.
Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e dei nuovi valori di riscatto presentati dalla rappresentanza della Società anonima « Danubio » con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in caso di morte ed in caso di vita, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, nonchè dei nuovi valori di riduzione e di riscatto;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza presentate, in sostituzione di tutte le altre attualmente in vigore, dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « Danubio ».

Roma, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.
Determinazione dei saggi di interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 15 marzo 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 15 marzo 1934-XII, i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

Buoni da L. 100

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 100 —		
3 — %	Dopo un anno	» 103 —		
	» » e 2 mesi	» 103,50		
	» » 4 »	» 104 —		
	» » 6 »	» 104,50		
	» » 8 »	» 105 —		
	» » 10 »	» 105,50		
3,25 %	» 2 anni.....	» 106,60	più L. 0,55	per ogni successivo bimestre maturato
3,50 %	» 3 »	» 110,85	» » 0,65	» »
	» 4 »	» 114,75	» » 0,65	» »
3,75 %	» 5 »	» 120,20	» » 0,75	» »
	» 6 »	» 124,70	» » 0,75	» »
	» 7 »	» 129,40	» » 0,80	» »
	» 8 »	» 134,25	» » 0,85	» »
	» 9 »	» 139,30	» » 0,85	» »
	» 10 »	» 144,50	» » 0,90	» »
	» 11 »	» 149,90	» » 0,90	» »
	» 12 »	» 155,55	» » 0,95	» »
	» 13 »	» 161,35	» » 1 —	» »
	» 14 »	» 167,45	» » 1,05	» »
4 — %	» 15 »	» 180,10	» » 1,20	» »
	» 16 »	» 187,30	» » 1,25	» »
	» 17 »	» 194,80	» » 1,30	» »
	» 18 »	» 202,60	» » 1,35	» »
	» 19 »	» 210,70	» » 1,40	» »
	» 20 »	» 219,10	» » 1,45	» »

Buoni da L. 500

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 500 —		
3 — %	Dopo un anno	» 515 —		
	» » e 2 mesi	» 517,50		
	» » 4 »	» 520 —		
	» » 6 »	» 522,50		
	» » 8 »	» 525 —		
	» » 10 »	» 527,50		
3,25 %	» 2 anni.....	» 533 —	più L. 2,75	per ogni successivo bimestre maturato
3,50 %	» 3 »	» 554,25	» » 3,25	» »
	» 4 »	» 573,75	» » 3,25	» »
3,75 %	» 5 »	» 601 —	» » 3,75	» »
	» 6 »	» 623,50	» » 3,75	» »
	» 7 »	» 647 —	» » 4 —	» »
	» 8 »	» 671,25	» » 4,25	» »
	» 9 »	» 696,50	» » 4,25	» »
	» 10 »	» 722,50	» » 4,50	» »
	» 11 »	» 749,50	» » 4,50	» »
	» 12 »	» 777,75	» » 4,75	» »
	» 13 »	» 806,75	» » 5 —	» »
	» 14 »	» 837,25	» » 5,25	» »
4 — %	» 15 »	» 900,50	» » 6 —	» »
	» 16 »	» 936,50	» » 6,25	» »
	» 17 »	» 974 —	» » 6,50	» »
	» 18 »	» 1.013 —	» » 6,75	» »
	» 19 »	» 1.053,50	» » 7 —	» »
	» 20 »	» 1.095,50	» » 7,25	» »

Buoni da L. 1000

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 1.000 —		
3 — %	Dopo un anno	» 1.030 —		
	» » e 2 mesi	» 1.035 —		
	» » 4 »	» 1.040 —		
	» » 6 »	» 1.045 —		
	» » 8 »	» 1.050 —		
	» » 10 »	» 1.055 —		
3,25 %	» 2 anni.....	» 1.066 —	più L. 5,50	per ogni successivo bimestre maturato
3,50 %	» 3 »	» 1.108,50	» » 6,50	» »
	» 4 »	» 1.147,50	» » 6,50	» »
3,75 %	» 5 »	» 1.202 —	» » 7,50	» »
	» 6 »	» 1.247 —	» » 7,50	» »
	» 7 »	» 1.294 —	» » 8 —	» »
	» 8 »	» 1.342,50	» » 8,50	» »
	» 9 »	» 1.393 —	» » 8,50	» »
	» 10 »	» 1.445 —	» » 9 —	» »
	» 11 »	» 1.499 —	» » 9 —	» »
	» 12 »	» 1.555,50	» » 9,50	» »
	» 13 »	» 1.613,50	» » 10 —	» »
	» 14 »	» 1.674,50	» » 10,50	» »
4 — %	» 15 »	» 1.801 —	» » 12 —	» »
	» 16 »	» 1.873 —	» » 12,50	» »
	» 17 »	» 1.948 —	» » 13 —	» »
	» 18 »	» 2.026 —	» » 13,50	» »
	» 19 »	» 2.107 —	» » 14 —	» »
	» 20 »	» 2.191 —	» » 14,50	» »

Buoni da L. 5000

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 5.000 —		
3 — %	Dopo un anno	» 5.150 —		
	» » e 2 mesi	» 5.175 —		
	» » 4 »	» 5.200 —		
	» » 6 »	» 5.225 —		
	» » 8 »	» 5.250 —		
	» » 10 »	» 5.275 —		
3,25 %	» 2 anni.....	» 5.330 —	più L. 27,50	per ogni successivo bimestre maturato
3,50 %	» 3 »	» 5.542,50	» » 32,50	» »
	» 4 »	» 5.737,50	» » 32,50	» »
3,75 %	» 5 »	» 6.010 —	» » 37,50	» »
	» 6 »	» 6.235 —	» » 37,50	» »
	» 7 »	» 6.470 —	» » 40 —	» »
	» 8 »	» 6.712,50	» » 42,50	» »
	» 9 »	» 6.965 —	» » 42,50	» »
	» 10 »	» 7.225 —	» » 45 —	» »
	» 11 »	» 7.495 —	» » 45 —	» »
	» 12 »	» 7.777,50	» » 47,50	» »
	» 13 »	» 8.067,50	» » 50 —	» »
	» 14 »	» 8.372,50	» » 52,50	» »
4 — %	» 15 »	» 9.005 —	» » 60 —	» »
	» 16 »	» 9.365 —	» » 62,50	» »
	» 17 »	» 9.740 —	» » 65 —	» »
	» 18 »	» 10.130 —	» » 67,50	» »
	» 19 »	» 10.535 —	» » 70 —	» »
	» 20 »	» 10.955 —	» » 72,50	» »

Buoni da L. 50.000

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 50.000		
3 — %	Dopo un anno	» 51.500		
	» » e 2 mesi	» 51.750		
	» » 4 »	» 52.000		
	» » 6 »	» 52.250		
	» » 8 »	» 52.500		
	» » 10 »	» 52.750		
3,25 %	» 2 anni.....	» 53.300	più L. 275	per ogni successivo bimestre maturato
3,50 %	» 3 »	» 55.425	» » 325	» »
	» 4 »	» 57.375	» » 325	» »

(Se-

Segue: BUONI DA L. 50.000

Saggi d'interesse					per ogni successivo bimestre maturato
3,75 %	Dopo 5 anni	L. 60.100	più L.	375	
	» 6 »	» 62.350	» »	375	» »
	» 7 »	» 64.700	» »	400	» »
	» 8 »	» 67.125	» »	425	» »
	» 9 »	» 69.650	» »	425	» »
	» 10 »	» 72.250	» »	450	» »
	» 11 »	» 74.950	» »	450	» »
	» 12 »	» 77.775	» »	475	» »
	» 13 »	» 80.675	» »	500	» »
	» 14 »	» 83.725	» »	525	» »
4 — %	» 15 »	» 90.050	» »	600	» »
	» 16 »	» 93.650	» »	625	» »
	» 17 »	» 97.400	» »	650	» »
	» 18 »	» 101.300	» »	675	» »
	» 19 »	» 105.350	» »	700	» »
	» 20 »	» 109.550	» »	725	» »

BUONI DA L. 100.000

Saggi d'interesse					per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 100.000			
3 — %	Dopo un anno	» 103.000			
	» » e 2 mesi	» 103.500			
	» » 4 »	» 104.000			
	» » 6 »	» 104.500			
	» » 8 »	» 105.000			
	» » 10 »	» 105.500			
3,25 %	» 2 anni.....	» 106.600	più L.	550	
3,50 %	» 3 »	» 110.850	» »	650	» »
	» 4 »	» 114.750	» »	650	» »
3,75 %	» 5 »	» 120.200	» »	750	» »
	» 6 »	» 124.700	» »	750	» »
	» 7 »	» 129.400	» »	800	» »
	» 8 »	» 134.250	» »	850	» »
	» 9 »	» 139.300	» »	850	» »
	» 10 »	» 144.500	» »	900	» »
	» 11 »	» 149.900	» »	900	» »
	» 12 »	» 155.550	» »	950	» »
	» 13 »	» 161.350	» »	1.000	» »
	» 14 »	» 167.450	» »	1.050	» »
4 — %	» 15 »	» 180.100	» »	1.200	» »
	» 16 »	» 187.300	» »	1.250	» »
	» 17 »	» 194.800	» »	1.300	» »
	» 18 »	» 202.600	» »	1.350	» »
	» 19 »	» 210.700	» »	1.400	» »
	» 20 »	» 219.100	» »	1.450	» »

Art. 2.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 14 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato.

Si comunica ad ogni effetto che il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1934-XII recante « Norme relative al funzionamento dei servizi inerenti alle migrazioni e alla colonizzazione interna » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1934-XII), è stato registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1934 - Anno XII - Registro n. 3 Finanze, foglio n. 69.

(5964)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 59.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	59.15
Francia (Franco)	76.575
Svizzera (Franco)	376.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	48.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.675
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.627
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.085
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.65
Id 3,50 % (1902)	87.375
Id. 3 % lordo	65.575
Prestito Conversione 3,50 %	93.25
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.20
Id. Id. Id. 1934 novembre	100.825
Id id. id. 1940	106.275
Id id id 1941	106.35
Id id. id. 1943	100.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.125

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.